



**COMUNE DI MONTAGANO**  
Provincia di Campobasso

**Deliberazione di Consiglio Comunale**

**N. 16 del 30-03-2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 2021**

L'anno **duemilaundici** il giorno **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

Sono presenti/assenti:

<b>TULLO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>CATERINA FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>TOMASSO NICOLA</b>	<b>P</b>	<b>MARIANO CHIARA</b>	<b>P</b>
<b>GALUPPO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>CATERINA GAETANO</b>	<b>P</b>
<b>PRIMIANO FRANCESCA</b>	<b>P</b>	<b>DOMENICO</b>	
<b>LACCITIELLO FABRIZIO</b>	<b>P</b>	<b>IACOVINO RAFFAELE</b>	<b>P</b>
<b>CATERINA ANTONELLO</b>	<b>P</b>	<b>VALENTE ROBERTO</b>	<b>P</b>

**PRESENTI N. 11 ASSENTI n. 0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. PIACENTINO SALATI il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIUSEPPE TULLO, nella qualità di PRESIDENTE dichiaro aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

**Il responsabile del servizio** in ordine alla **regolarità tecnica**;

**Il responsabile di ragioneria** per quanto concerne la **regolarità contabile**;

ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, **hanno espresso parere come nella proposta allegata.**

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito dal 01.01.2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1 comma 738 della legge n° 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell' ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano stesso debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni prevedendo peraltro che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**TENUTO CONTO** che nella Regione Molise non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

**DATO ATTO** che il Piano Finanziario per il 2021 non è ancora stato predisposto e che, di conseguenza, risulta al momento impossibile una definizione prospettica delle tariffe 2021 tale da garantire la copertura dei costi 2021, al momento ignoti;

**TENUTO**, tuttavia, conto delle risultanze del Piano Finanziario 2020, del differenziale tra il PEF 2019 e PEF 2020, che verrà posto a carico del triennio 2021-2023 in quote costanti come da deliberazione del C.C. n. 3 del 08.02.2021 è stato appostato a bilancio un costo provvisorio del servizio rifiuti 2021, stimato sulla base dei suddetti elementi;

**VALUTATO** di considerare le tariffe attualmente vigenti (2019) come provvisorie e dato atto che le stesse verranno opportunamente adeguate e approvate in via definitiva entro i termini di legge, a seguito della definizione dei costi del servizio rifiuti, come risultanti dalla validazione del PEF 2021 da parte del Consiglio Comunale, con conseguente adeguamento delle corrispondenti poste in entrate e in uscita nel bilancio di previsione 2021-2023;

**RICHIAMATO** peraltro il principio di cui al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016, secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. [ ..]. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**VISTO** l'art. 1, comma 683 bis della legge 27/12/2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge

26/10/2019 n. 124 che testualmente recita: *«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »*

**VISTO** il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che prevede *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso a*

*nno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. ";*

**RICHIAMATO** l'art.30 bis –agevolazioni del Capo III° -Tari) del vigente Regolamento comunale che disciplina le ipotesi di riduzione della TARI di cui alla deliberazione consiliare n. 11 del 31.03.2017; **ATTESO** che a seguito della situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid 19 è stato emanato il DPCM 11/03/2020 e seguenti determinando la chiusura temporanea di alcune attività produttive;

**DATO ATTO** che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie episodiche da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza;

**RITENUTO** di approvare le riduzioni tariffarie rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza sia nella tariffa fissa che nella variabile in modo proporzionale ai mesi di chiusura effettiva dell'attività;

**PRECISATO** che le riduzioni restano a carico del bilancio comunale e sono coperte dalla fiscalità generale del comune così come previsto all'art. 1, comma 660 della legge n. 147/2013 e s.m.i;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano e le tariffe relative all'anno 2021 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

**RITENUTO** di confermare per l'anno 2021 le medesime ed agevolazioni già deliberate per l'anno 2020;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 06/05/2020 con la quale il Comune di Montaganò ha optato all'applicazione dell'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08.02.2021 con la quale è stato approvato il piano finanziario TARI relativo all'anno 2020;

**DATO ATTO** che:

- il gestore del servizio Ecogreen s.r.l. con sede in Campobasso avrebbe dovuto trasmettere il proprio PEF grezzo in tempo utile per la stesura del piano definitivo ;
- la Società Ecogreen s.r.l solo dopo varie sollecitazioni ha trasmesso la documentazione di sua competenza non permettendo quindi il rispetto dei tempi per la stesura definitiva del piano 2021;

**PRESO ATTO** che, in considerazione dell'evoluzione normativa intervenuta, che peraltro è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe TARI anno 2021, anche in considerazione del fatto che il soggetto gestore ha da poco trasmesso al Comune di Montaganò il PEF grezzo 2021 per la stesura definitiva del PEF 2021 e la validazione da parte di questo Ente è in fase di ultimazione;

**PRECISATO** altresì che il presente provvedimento di conferma delle tariffe 2019 deve considerarsi provvisorio in attesa della validazione del PEF 2020 da parte dell'ARERA e approvazione del PEF 2021 da parte dell'Ente territorialmente competente e la conseguente adozione delle nuove tariffe secondo il nuovo metodo tariffario di ARERA;

**PRECISATO** che le riduzioni restano a carico del bilancio comunale e sono coperte dalla fiscalità generale del comune così come previsto all'art. 1, comma 660 della legge n. 147/2013 e s.m.i;

**VISTO** il Decreto 13 gennaio 2021, con il quale prevede, per l'esercizio 2021, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro il 31 marzo 2021;

**DATO ATTO** che, per disposizione normativa, il presente provvedimento è propedeutico al bilancio 2021;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** la legge 30 dicembre 2020 n. 178, legge di bilancio per il 2021;

**VISTO** il D.lgs. 18.aogsto2000 n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**ACQUISITO** il parere del revisore dei Conti;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, resi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Udito il consigliere Valente che dà lettura di un documento con cui espone le motivazioni del voto contrario del gruppo di minoranza al provvedimento, documento che viene allegato alla presente deliberazione,

Presenti n. 10 consiglieri, oltre al Sindaco

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n. 8 (Tullo, Tomasso, Galuppo, Primiano, Laccitiello, Caterina A., Caterina F., Mariano), voti contrari n. 3 (Caterina G.D., Iacovino, Valente), presenti e votanti

### **DELIBERA**

Le premesse costituiscono parte integrante e motivazione del presente provvedimento;

- **di approvare** le tariffe della TARI vigenti secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 158/1999, confermando le tariffe TARI dell'anno 2019 che risultano provvisorie e verranno adeguate sulla base dei costi del servizio rifiuti 2021 e quindi approvate in via definitiva nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;

- **di dare atto** che il presente provvedimento di conferma delle tariffe 2019 deve considerarsi provvisorio o in attesa dell'adozione del PEF 2021 da parte dell'Ente territorialmente competente e la conseguente adozione delle nuove tariffe secondo il nuovo metodo tariffario di ARERA;

- **di dare atto** che il differenziale tra il Pef 2019 e il Pef 2020 come da deliberazione del C.C. n. 3/2021, è stato posto a carico del triennio 2021/2023, in quota costante;

- **di dare atto**, in ogni caso, che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative;

- **di confermare** per l'anno 2021 le agevolazioni previste dall'Articolo 30 bis del vigente regolamento comunale che disciplina le riduzioni della TARI approvato con D. C.C. n° 11 del 31.03.2017 già deliberate per l'anno 2020 precisato che resta fermo il limite di €. 3.000,00 di ISEE di cui alla normativa sul nuovo ISEE introdotta con DPCM n°15 del 5.12.2013 e s.m.i.;

- **di confermare** le riduzioni tariffarie rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza sia nella tariffa fissa che nella variabile in modo proporzionale ai mesi di chiusura effettiva dell'attività;

- **di dare atto** che le riduzioni restano a carico del bilancio comunale e sono coperte dalla fiscalità generale del comune così come previsto all'art. 1, comma 660 della legge n. 147/2013 e s.m.i.;

- **di dare atto** che ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Presidente,

Presenti n. 10 consiglieri, oltre al Sindaco

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente esito:

Voti favorevoli n. 8 (Tullo, Tomasso, Galuppo, Primiano, Laccitiello, Caterina A., Caterina F., Mariano), voti contrari n. 3 (Caterina G.D., Iacovino, Valente), presenti e votanti,

### **DELIBERA**

di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
GIUSEPPE TULLO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. PIACENTINO SALATI

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Montagano, 00-00-0000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. PIACENTINO SALATI

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*